

Sicilia

L.R. 26-8-1992 n. 7

Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 agosto 1992, n. 40.

Epigrafe

Capo I - Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione

Art. 1 - Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili.

Art. 2 - Periodo di svolgimento delle elezioni.

Art. 3 - Condizioni di eleggibilità.

Art. 4 - Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento.

Art. 5 - Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco.

Art. 6 - Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 7 - Candidatura.

Art. 8 - Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio.

Art. 9 - Secondo turno di votazione.

Art. 10 - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione.

Art. 11 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione.

Art. 12 - Giunta comunale.

Art. 13 - Competenze del Sindaco.

Art. 14 - Incarichi ad esperti.

Art. 15 - Giuramento.

Art. 16 - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte.

Art. 17 - Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 18 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

Art. 19 - Presidenza del consiglio comunale.

Art. 20 - Attribuzioni del presidente del consiglio comunale.

Capo II - Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali

Art. 21 - Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario.

Art. 22 - Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.

Art. 23 - Attribuzione dei seggi.

Art. 24 - Composizione della Giunta.

Art. 25 - Dimissioni.

Art. 26 - Competenze.

Art. 27 - Attività ispettiva del consiglio.

Capo III - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 28 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 29 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali.

Art. 30 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali.

Art. 31 - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali.

Art. 32 - Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 - Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 34 - Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali.

Art. 35 - Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci.

Art. 36 - Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali.

Art. 37 - Norme di rinvio.

Art. 38 - Termine esame statuti.

Art. 39 - Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia.

Art. 40

L.R. 26 agosto 1992, n. 7 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 29 agosto 1992, n. 40.

(2) Per nuove disposizioni in materia, si veda la *legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*. Con riguardo alle modifiche apportate da tale ultima legge, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 della stessa.

(3) Si vedano *Circ.Ass. 1° febbraio 1993, n. 4*, *Circ.Ass. 29 marzo 1993, n. 7*, *Dec.Ass. 21 settembre 1993, n. 5* e *Circ.Ass. 8 marzo 1994, n. 7*.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Capo I - Procedimento per l'elezione a suffragio popolare del Sindaco nei Comuni della Regione ⁽⁵⁾

(giurisprudenza)

Art. 1

Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare e disposizioni applicabili ⁽⁶⁾.

1. Nei comuni della Regione il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni ⁽⁷⁾.

3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli ⁽⁸⁾.

(5) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'*art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2000, n. 25* (vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo). Il testo originario era così formulato: «2. La durata in carica del Sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni ».

(8) La presente legge innova la materia in precedenza disciplinata dall'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(giurisprudenza)

Art. 2

Periodo di svolgimento delle elezioni ⁽⁹⁾.

[1. Le operazioni per l'elezione del Sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora si debba procedere alla elezione del Sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data.

3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del Sindaco, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

4. Tutte le operazioni di voto, di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue.

5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del Sindaco hanno luogo

prima di quelle relative alla elezione del consiglio comunale.] ⁽¹⁰⁾

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(10) Articolo, già modificato dall'*art. 35 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

Art. 3

Condizioni di eleggibilità ⁽¹¹⁾.

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti ⁽¹²⁾ per la carica di consigliere comunale e per la carica di Sindaco.

3. Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandanti precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Tale limitazione non si applica nel caso in cui per uno dei due mandati si sia verificata la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3, della presente legge ^{(13) (14)}.

4. Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'*articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come recepito dalla *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48* ⁽¹⁵⁾.

5. ... ⁽¹⁶⁾.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(12) Vedasi la *legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*.

(13) Comma così modificato dapprima dall'*art. 7, L.R. 12 novembre 1996, n. 41* e poi dall'*art. 10, L.R. 12 gennaio 2012, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15,

comma 1, della medesima legge).

(14) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 112, comma 1, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(16) Sopprime alcune parole al comma 1 dell'*articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31*. Il presente comma è stato abrogato dall'*art. 1, comma 2, della legge regionale n. 32 del 1994*.

Art. 4

Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento ⁽¹⁷⁾.

1. ... ⁽¹⁸⁾.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(18) Aggiunge alcune parole al comma 2 dell'*articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36*.

Art. 5

Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di Sindaco ⁽¹⁹⁾.

[1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali] ⁽²⁰⁾.

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(20) Il presente articolo in vigore a seguito della decisione della Regione di non pubblicare la norma abrogativa di cui al comma ottavo dell'*art. 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, a seguito della

impugnazione proposta dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale (per la decisione adottata dalla Corte Costituzionale si veda la predetta legge regionale e le note relative all'art. 2), è stato poi abrogato dall'*art. 1, comma 6, lettera b), L.R. 5 dicembre 2007, n. 22*.

(giurisprudenza)

Art. 6 ⁽²¹⁾

Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ⁽²²⁾.

1. Nella Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui alla *legge 18 gennaio 1992, n. 16*.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 36 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(22) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(giurisprudenza)

Art. 7

Candidatura ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾ .

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

c) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

e) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

f) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

g) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura ed al programma amministrativo di cui al comma 4 dovrà presentare l'elenco di almeno la metà degli assessori che intende nominare.

6. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

7. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco ed alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto Sindaco decade da quella di consigliere comunale.

8. I candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta apposita dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'[articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#); se sono coniugati, ovvero conviventi con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, siano parenti di primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. La mancata dichiarazione produce l'esclusione del candidato.

9. La commissione elettorale circondariale, in sede di prima votazione ed, eventualmente, in sede di ballottaggio, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati ⁽²⁵⁾.

(23) Vedi anche l'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 15 settembre 1997, n. 35*.

Art. 8

Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio ⁽²⁶⁾.

1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di Sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.

2 bis. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ⁽²⁷⁾.

2 ter. Le operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza dei presidenti di seggio relative alla elezione del Sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative alla elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione ⁽²⁸⁾.

3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il Sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.*

(28) Comma aggiunto dall'*art. 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26.*

(giurisprudenza)

Art. 9

Secondo turno di votazione ^{(29) (30)}.

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del Sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età ⁽³¹⁾.

3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunzie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali ⁽³²⁾.

4. Il venir meno, per rinuncia, della candidatura oltre i termini di cui al comma precedente non determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 ⁽³³⁾.

4-bis. Entro il terzo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali i candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. Essi devono inoltre indicare, a pena di esclusione, l'elenco completo degli assessori che intendono nominare ⁽³⁴⁾.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 7.

5-bis. La documentazione di cui ai precedenti commi è presentata alla segreteria del comune entro il giorno stabilito, anche se trattasi di giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 14 ⁽³⁵⁾.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al Sindaco per la preparazione

del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.

8. Nel secondo turno è eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età ⁽³⁶⁾.

9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta alla prima tornata elettorale utile ⁽³⁷⁾ dall'accertamento dei risultati. Le funzioni del Sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato secondo l'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* ⁽³⁸⁾.

(29) Vedi anche l'*art. 2, comma 2, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*. Vedi altresì il *Dec.Ass. 6 febbraio 1993*.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(31) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'*art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(32) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'*art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(33) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'*art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(34) I presenti commi 2, 3, 4 e 4-bis sostituiscono gli originari commi 2, 3 e 4, come stabilito dall'*art. 39, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(35) Comma aggiunto dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(36) Il secondo periodo del comma è stato aggiunto dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(37) L'*art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*,

ha sostituito le parole "entro 90 giorni", contenute nei commi 9 dell'articolo 9, 3 e 5 dell'articolo 16 e 6 e 10 dell'*articolo 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*, con le parole "alla prima tornata elettorale utile".

(38) L'ultimo periodo del comma è stato così sostituito dall'*art. 39, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

Art. 10

Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione ⁽³⁹⁾.

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.

3. [Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvederà da parte dei comuni alla tempestiva "consegna di nuovo certificato elettorale e non oltre il secondo giorno antecedente quello di votazione" che, ove tecnicamente necessario, potrà essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva "consegna" del nuovo certificato a tutti gli elettori, il Sindaco dovrà darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale già utilizzato al primo turno ed anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale "e con un documento di identità ammesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3"] ⁽⁴⁰⁾.

4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(40) Le parole tra virgolette sostituiscono le precedenti per effetto dell'*art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41*, che ha così modificato l'*art. 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, sostitutivo del presente comma, poi abrogato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 10 maggio 2002, n. 3*.

Art. 11

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione ⁽⁴¹⁾.

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16.
3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'[articolo 14 della L.R. n. 31 del 1986](#). Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [L.R. 26 agosto 1992, n. 7](#), in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 12

Giunta comunale ⁽⁴²⁾.

1. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. La durata della Giunta è fissata in quattro anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni ⁽⁴³⁾.
2. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune ⁽⁴⁴⁾.

4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti ⁽⁴⁵⁾.

5. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali ⁽⁴⁶⁾.

7. Il Sindaco nomina, tra gli assessori, il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modifiche ⁽⁴⁷⁾. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice Sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

8. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

9. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni [rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18.] ⁽⁴⁸⁾

Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.

11. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta ⁽⁴⁹⁾.

(42) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(43) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(44) L'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune".

(45) Il presente comma, già modificato dall'*art. 40, L.R. 1° settembre 1993, n. 26*, è stato poi così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.».

(46) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 2, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.».

(47) L'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le parole "nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'articolo 15, comma 4-bis, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modifiche".

(48) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(49) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'*art. 40 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(giurisprudenza)

Art. 13 ⁽⁵⁰⁾

Competenze del Sindaco ⁽⁵¹⁾

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'*articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142* e successive modifiche, come recepito dall'*articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale ⁽⁵²⁾.

2. Il Sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini

entro il secondo grado.

3. Restano riservate alla Giunta le delibere per le materie indicate nell'[articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44](#), che non siano di competenza del consiglio ^{(53) (54)}.

(50) L'articolo innova nella materia in precedenza regolata dagli artt. 41 e segg. dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#), e da ultimo dall'[art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come recepita dalla [legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#).

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [L.R. 26 agosto 1992, n. 7](#), in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(52) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'[art. 41, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#).

(53) Comma aggiunto dall'[art. 41, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#).

(54) Si veda la [circ.ass. 29 gennaio 1999, n. 2](#).

(giurisprudenza)

Art. 14

Incarichi ad esperti ⁽⁵⁵⁾.

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti ⁽⁵⁶⁾.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato ⁽⁵⁷⁾.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata

relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale ⁽⁵⁸⁾.

6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente ⁽⁵⁹⁾.

(55) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(56) Comma già sostituito dall'*art. 41, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ed ora così nuovamente sostituito dall'*art. 48, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6*. Per disposizioni transitorie si veda il secondo comma del predetto art. 48.

(57) L'*art. 41, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha così sostituito i commi 2 e 3.

(58) Comma introdotto dall'*articolo 41 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, così sostituito dall'*art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38*. Per ulteriori disposizioni in materia si veda l'*art. 7 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39*.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41*.

Art. 15 *Giuramento* ⁽⁶⁰⁾.

1. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della Provincia.

2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.

3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

(60) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 16

Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte ⁽⁶¹⁾.

[1. Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.

2. Le competenze del Sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *L.R. n. 16 del 1963* e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La nuova elezione del Sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del Sindaco è abbinata all'elezione del consiglio.

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di Sindaco.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di Sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del Sindaco.

7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un numero di commissari straordinari nominati sulla base dei seguenti criteri:

- tre per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- due per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- uno per tutti gli altri comuni.

Per la nomina ed il compenso si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni.] ⁽⁶²⁾

(61) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz.

Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(62) Articolo, già modificato dagli artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, della *legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ora abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*, il cui art. 10 disciplina ora la materia.

Art. 17

Relazione sullo stato di attuazione del programma ⁽⁶³⁾.

1. Ogni anno il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti ⁽⁶⁴⁾.

2. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

2-bis. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo ⁽⁶⁵⁾.

(63) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(64) Comma così modificato dall'*art. 127, comma 22, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della stessa legge).

(65) Comma aggiunto dall'*art. 11, L.R. 5 aprile 2011, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(giurisprudenza)

Art. 18

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco ⁽⁶⁶⁾.

[1. Avverso il Sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'articolo 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione: L'elettore intende confermare l'attuale Sindaco?

SÌ NO

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *L.R. n. 16 del 1963*, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del Sindaco da indirsi alla prima tornata elettorale utile dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il Sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del Sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi alla prima tornata elettorale utile dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del Sindaco.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.]

(67)

(66) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con

la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(67) Articolo, già modificato dall'*art. 50, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ora abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

Art. 19

Presidenza del consiglio comunale ⁽⁶⁸⁾.

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ⁽⁶⁹⁾.

5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz.

Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(69) L'*art. 43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha aggiunto le seguenti parole: "e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza".

Art. 20

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale ⁽⁷⁰⁾.

1. Il consiglio si riunisce secondo le modalità dello statuto e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta ⁽⁷¹⁾.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel comune secondo quanto previsto nello statuto ⁽⁷²⁾.

(70) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(71) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(72) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

Capo II - Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni e per il funzionamento degli organi comunali e provinciali ⁽⁷³⁾

Art. 21

Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario ⁽⁷⁴⁾.

1. ... ⁽⁷⁵⁾.

(73) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'*art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

(74) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(75) Modifica alcune parole nel primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 22

Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario
⁽⁷⁶⁾.

1. ... ⁽⁷⁷⁾.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 3 del 1960 si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

(76) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(77) Sostituisce il primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato *D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3*.

Art. 23

Attribuzione dei seggi ⁽⁷⁸⁾.

[1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 3 del 1960, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le disposizioni riferite ai comuni con popolazioni sino a 5.000

abitanti sono estese ai comuni sino a 15.000 abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono limitate ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono dichiarare di costituire una coalizione al fine di realizzare un programma comune;

c) la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione;

d) nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, è assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'articolo 52 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 3 del 1960;

e) i restanti seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale dinanzi richiamato e con applicazione dell'arrotondamento di cui alla lettera d), per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate, che abbia conseguito il maggior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema proporzionale, vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti.

2. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda.

3. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso] ⁽⁷⁹⁾.

(78) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(79) Articolo, già modificato dall'*art. 44, ultimo comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ora abrogato dall'*art. 15, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*.

(giurisprudenza)

Art. 24

Composizione della Giunta ⁽⁸⁰⁾.

[Il comma 1 dell'*articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, come introdotto dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11*

dicembre 1991, n. 48 è sostituito dal seguente: "La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto non superiore a: quattro per i comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000; otto per i comuni con popolazione sino a 250.000 o capoluoghi di Provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti"⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾.

(80) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(81) Comma così modificato dall'*art. 76, comma 4, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20*. È da tenere presente tuttavia, che prima della suddetta modifica, la *L. 8 giugno 1990, n. 142* era stata abrogata dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. L'*art. 275* dello stesso aveva, inoltre, disposto che i riferimenti a disposizioni di detta legge, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, si intendessero effettuati ai corrispondenti articoli del suddetto *D.Lgs. n. 267/2000*. Le analoghe norme contenute nell'*art. 33 della citata legge n. 142/1990* sono confluite nell'*art. 47, D.Lgs. n. 267/2000* soprarichiamato. Poiché però la Regione Sicilia ha continuato ad apportare modifiche direttamente al suddetto *art. 33* (da ultimo lo stesso articolo è stato sostituito dall'*art. 1, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, il cui *art. 2* ha abrogato il presente articolo), per tale Regione, si ritiene, continui a rimanere in vigore la *L. 8 giugno 1990, n. 142*, come modificata da leggi regionali dalla stessa emanate, intervenute successivamente.

(82) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 16 dicembre 2008, n. 22*, con la decorrenza indicata al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 25

Dimissioni ⁽⁸³⁾.

1. ... ⁽⁸⁴⁾.

(83) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(84) Sostituisce l'articolo 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con *legge regionale 15 marzo 1963, n. 16*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26
Competenze ⁽⁸⁵⁾.

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'*articolo 32 della legge n. 142 del 1990*, come introdotte dall'*articolo 1, comma 1, lettera e), della L.R. n. 48 del 1991*, sono attribuite al Sindaco. [.....] ⁽⁸⁶⁾

2. Il sindaco, con provvedimento motivato, può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico ⁽⁸⁷⁾.

3. ... ⁽⁸⁸⁾.

4. ... ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

⁽⁸⁶⁾ L'*art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*, ha soppresso il secondo periodo del primo comma.

⁽⁸⁷⁾ Comma così sostituito dall'*art. 56, comma 38, L.R. 3 maggio 2001*, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*. Il testo originario era così formulato: «2. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.».

⁽⁸⁸⁾ Comma abrogato dall'*art. 45, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26*.

⁽⁸⁹⁾ Il quarto comma deve intendersi interamente soppresso, come da errata-corrige in Gazz. Uff. Reg. sic. 19 settembre 1992, n. 44.

Art. 27
Attività ispettiva del consiglio ⁽⁹⁰⁾.

1. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 sono

rilevanti per l'applicazione dell'[articolo 40 della legge n. 142 del 1990](#) così come recepito e modificato dall'[articolo 1, lettera g\), della L.R. n. 48 del 1991](#).

3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

(90) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [L.R. 26 agosto 1992, n. 7](#), in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Capo III - Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali ⁽⁹¹⁾

Art. 28

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ⁽⁹²⁾.

1. ... ⁽⁹³⁾.

(91) Per l'applicazione differita delle disposizioni di cui ai primi tre capi della presente legge, vedasi l'[art. 46 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26](#).

(92) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [L.R. 26 agosto 1992, n. 7](#), in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(93) Sostituisce l'[articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

(giurisprudenza)

Art. 29

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli comunali ⁽⁹⁴⁾.

1. ... ⁽⁹⁵⁾.

(94) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(95) Sostituisce gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 30

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli provinciali ⁽⁹⁶⁾.

1. ... ⁽⁹⁷⁾.

(96) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(97) Sostituisce l'*articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14*.

Art. 31

Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei consigli circoscrizionali ⁽⁹⁸⁾.

1. ... ⁽⁹⁹⁾.

(98) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(99) Sostituisce il comma primo dell'*articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84*.

Art. 32

Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.

(100) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Capo IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33

Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge ⁽¹⁰¹⁾.

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dalla approvazione della presente legge, è istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.

2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.

3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'*articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25* che viene incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.

(101) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 34

Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali ⁽¹⁰²⁾.

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per l'elezione del Sindaco.

(102) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 35

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci ⁽¹⁰³⁾.

1. La prima elezione a suffragio popolare dei Sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'*articolo 4 della legge n. 142 del 1990*, come modificato dal comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. n. 48 del 1991*.

(103) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 36

Disposizione transitoria per la direzione delle aree funzionali ⁽¹⁰⁴⁾.

1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'*articolo 51, comma 6, della legge n. 142 del 1990*, come introdotta dal comma 1 dell'*articolo 1, lettera h), della legge regionale n. 48 del 1991*, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(giurisprudenza)

Art. 37 ⁽¹⁰⁵⁾

Norme di rinvio ⁽¹⁰⁶⁾.

1. Si applicano alle aziende speciali di cui agli *articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, ed ai consorzi tra enti locali territoriali le disposizioni dell'*articolo 12 bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito nella *legge 19 marzo 1993, n. 68*.

2. Per gli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 7 giugno 1992, n. 142, come introdotti con l'*articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*, si opera rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili.

(105) Il testo originario dell'articolo - così successivamente sostituito dall'*art. 47 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26* - aggiungeva il punto 2-bis alla lettera i) del comma 1 della *legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48*.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 38

Termine esame statuti ⁽¹⁰⁷⁾.

1. ... ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la

carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

(108) Aggiunge un periodo alla fine del comma 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44*.

Art. 39

Disposizione programmatica per l'elezione diretta del presidente della Provincia ⁽¹⁰⁹⁾.

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla Provincia regionale dei criteri contenuti nella presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della Provincia e dell'elezione dei consigli provinciali.

(109) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.

Art. 40 ⁽¹¹⁰⁾

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(110) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67 (Gazz. Uff. 28 marzo 2012, n. 13, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della *L.R. 26 agosto 1992, n. 7*, in combinato disposto con la presente legge, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea regionale.
